

LA PROPRIETA' _____

IL TECNICO _____

PIANO ATTUATIVO
PER LA REALIZZAZIONE DI APC 04
(AMBITO DI PROGETTAZIONE COORDINATA 04)
IN CANEGRATE VIA MAGENTA

aggiornamento

Preg.me signore
FERRE' ROSALBA
C.F.: FRRRLB45C53B593R
Via Garibaldi, 27
FERRE' GIUSEPPINA
C.F.: FRRGPP52D66E514C
Largo Giovane Italia, 2
Canegrate (MI)

Allegato

E

Febbraio 2023

Valutazione clima acustico

**Sig. CASERO
Sig.ra FERRE'**

Cantiere:

**Via Magenta
20039 Canegrate (MI)**

VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO
ART. 8 COMMI 2,3 E 4 DELLA L. 447/95 E SMI

Identificazione n° O-230023
Data relazione 16 gennaio 2023 - rev. 00
Tecnico competente in acustica: **VOLONTIERI LUCA**
C.F. VLNLCU74C27B300B

VOLONTIERI LUCA
TECNICO COMPETENTE NEL CAMPO
DELL'ACUSTICA AMBIENTALE
(art. 6 e 7 legge n° 447/95)
D.G.R. n° 10603 del 23 giugno 2004

INDICE DEL DOCUMENTO

1. PREMESSA	3
2. PREMESSE LEGISLATIVE	4
2.1. D.P.C.M. 01 marzo 1991.....	4
2.2. Legge n°447 del 26 ottobre 1995.....	5
2.3. D.P.C.M. 14 novembre 1997.....	6
2.4. Decreto 16 marzo 1998.....	9
2.5. DPR 18/11/1998 n° 459 – Traffico ferroviario.....	10
2.6. Legge Regionale (Lombardia) n°13 del 10 agosto 2001.....	11
2.7. D.G.R. (Lombardia) 8 marzo 2002 n°VII/8313.....	11
3. VALORI LIMITE	12
4. SORGENTI E RICETTORI	15
5. CONCLUSIONI	16
ALLEGATO N°1 – DELIBERA REGIONALE - TECNICO COMPETENTE NEL CAMPO DELL’ACUSTICA AMBIENTALE	18

1. PREMESSA

La presente relazione valuta il clima acustico presso la Via Magenta a Canegrate (MI).

La valutazione di clima acustico ha lo scopo di effettuare una verifica della compatibilità acustica dell'opera progettata con i limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale, in base al livello dei rumori presenti nell'area oggetto di trasformazione e verificarne la conformità con le prescrizioni dettate dal DPCM 14/11/1997, relativamente alla classe d'uso del territorio.

La valutazione di clima acustico è imposta dalla legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 Ottobre 1995 ed è necessaria per il rilascio delle concessioni edilizie relative ad aree destinate ad ospitare tipologie di insediamenti particolarmente sensibili al rumore quali scuole, ospedali, case di cura, parchi pubblici, nuovi insediamenti residenziali prossimi ad aeroporti, strade, discoteche, ferrovie, impianti sportivi e impianti rumorosi in genere.

In questa fase il tecnico scrivente si può quindi limitare esclusivamente ad eseguire una valutazione basata sui dati derivanti dalla stima di impatto acustico sulla futura viabilità, eseguita tramite una sessione di rilevamento acustica eseguita in prossimità della "nuova" struttura.



2. PREMESSE LEGISLATIVE

2.1. D.P.C.M. 01 marzo 1991

Il D.P.C.M. 01/03/1991 stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

Trattasi di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri motivato dall'opportunità di stabilire, in via transitoria, stante la grave situazione di inquinamento acustico attualmente riscontrabile nell'ambito dell'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree urbane, limiti di accettabilità di livelli di rumore; ciò in attesa di una legge quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico che fissi i limiti adeguati.

I comuni, per fissare i limiti, dovranno adottare una classificazione del territorio in zone ponendo i limiti di cui alla tabella riportata nella pagina seguente.

LIMITI MASSIMI

<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>Limite diurno Leq dB(A)</i>	<i>Limite notturno Leq dB(A)</i>
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Le Regioni stabiliranno le direttive per i Comuni sui piani di risanamento ed in attesa della suddivisione in zone varrà la seguente zonizzazione, con i limiti indicati:

<i>Zonizzazione</i>	<i>Limite diurno Leq dB(A)</i>	<i>Limite notturno Leq dB(A)</i>
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A Decreto Ministeriale n. 1444/68	65	55
Zona B Decreto Ministeriale n. 1444/68	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

2.2. Legge n°447 del 26 ottobre 1995

La normativa del 26 ottobre 1995 è la Legge quadro sull'inquinamento acustico e stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dall'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.

Definizioni dettate dalla normativa:

- **Inquinamento acustico:** l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- **Ambiente abitativo:** ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;
- **Sorgenti sonore fisse:** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- **Sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti non comprese come sorgenti sonore fisse;
- **Valore limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora;
- **Valore limite di immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- **Valori di attenzione:** il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana per l'ambiente;
- **Valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

2.3. D.P.C.M. 14 novembre 1997

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997, in attuazione della legge n°447/95 (art.3 comma 1 lettera a)), determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità.

I valori di cui sopra sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio (tabella A) che dovranno essere adottate dai Comuni.

Tabella A - Classificazione del territorio comunale

Classi di destinazione d'uso del territorio
I Aree particolarmente protette
II Aree prevalentemente residenziali
III Aree di tipo misto
IV Aree di intensa attività umana
V Aree prevalentemente industriali
VI Aree esclusivamente industriali

Le classi di destinazione d'uso del territorio sono le seguenti:

- **CLASSE I** - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc;
- **CLASSE II** - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali;
- **CLASSE III** - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;
- **CLASSE IV** - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie;
- **CLASSE V** - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;
- **CLASSE VI** - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi-

I limiti imposti da detto DPCM sono di seguito riportati:

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE

I valori limite assoluti di immissione si riferiscono al rumore immesso nell'ambiente esterno da tutte le sorgenti. Essi vengono misurati in corrispondenza delle facciate dell'edificio oggetto della presente relazione.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

I valori limite di emissione si riferiscono al livello generato dai contributi delle singole sorgenti fisse che sviluppano una determinata rumorosità nell'area circostante alla sorgente stessa. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in "corrispondenza" degli spazi utilizzati da persone e comunità.

VALORI LIMITE DIFFERENZIALI

Vengono altresì definiti i valori limite differenziali di immissione (differenza tra rumore ambientale e residuo), di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di emissione		Valori limite assoluti di immissione		Valori di qualità	
	Limite diurno Leq dB(A)	Limite notturno Leq dB(A)	Limite diurno Leq dB(A)	Limite notturno Leq dB(A)	Limite diurno Leq dB(A)	Limite notturno Leq dB(A)
I Aree particolarmente protette	45	35	50	40	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	50	40	55	45	52	42
III Aree di tipo misto	55	45	60	50	57	47
IV Aree di intensa attività umana	60	50	65	55	62	52
V Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70	70	70

VALORE LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE

L'art.2 della Legge 447/95 ha definito dei limiti differenziali di immissione tra il rumore ambientale e quello residuo, con il D.P.C.M. 14.11.1997 sono stati fissati i seguenti valori all'interno degli ambienti lavorativi:

- 5 dB(A) per il periodo diurno (6:00 ⇒ 22:00)
- 3 dB(A) per il periodo notturno (22:00 ⇒ 06:00)

Tali disposizioni non si applicano nei seguenti casi:

- Livello di rumore misurato a finestre aperte risulta < 50 dB(A) nel periodo diurno
< 40 dB(A) nel periodo notturno
- Livello di rumore misurato a finestre chiuse risulta < 35 dB(A) nel periodo diurno
< 25 dB(A) nel periodo notturno
- Misurazione effettuate presso un'area esclusivamente industriale.

Inoltre, non si applicano alla rumorosità prodotta:

- ✓ dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- ✓ da attività o comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali;
- ✓ da servizi e impianti fissi dell'edificio adibito ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

2.4. Decreto 16 marzo 1998

Il presente decreto stabilisce le tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento da rumore, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Definizioni indicate nell'allegato A:

1. Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.
2. Tempo a lungo termine (T_L): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di T_R all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di T_L è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.
3. Tempo di riferimento (T_R): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6,00 e le h 22,00 e quello notturno compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.
4. Tempo di osservazione (T_O): è un periodo di tempo compreso in T_R nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.
5. Tempo di misura (T_M): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (T_M) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.
6. Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A": L_{AS} , L_{AF} , L_{AI} . Esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" L_{PA} secondo le costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".
7. Livelli dei valori massimi di pressione sonora L_{ASmax} , L_{AFmax} , L_{AImax} . Esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva "A" e costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".
8. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A": valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T, ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato.
9. Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine T_L ($L_{Aeq,TL}$): il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata "A" relativo al tempo a lungo termine ($L_{Aeq,TL}$).
10. Livello sonoro di un singolo evento L_{AE} , (SEL).
11. Livello di rumore ambientale (L_A): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:
 - 1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a T_M ;
 - 2) nel caso di limiti assoluti è riferito a T_R .
12. Livello di rumore residuo (L_R): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.
13. Livello differenziale di rumore (L_D): differenza tra il livello di rumore ambientale. (L_A) e quello di rumore residuo (L_R).
14. Livello di emissione: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione.
15. Fattore correttivo (K_i): è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:

per la presenza di componenti impulsive	$K_I = 3$ dB
per la presenza di componenti tonali	$K_T = 3$ dB
per la presenza di componenti in bassa frequenza	$K_B = 3$ dB

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.

16. Presenza di rumore a tempo parziale: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in $L_{eq}(A)$ deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il $L_{eq}(A)$ deve essere diminuito di 5 dB(A).
17. Livello di rumore corretto (L_C): è definito dalla relazione:


$$L_C = L_A + K_I + K_T + K_B$$

2.5. DPR 18/11/1998 n° 459 – Traffico ferroviario

Il DPR 459/1998 “Regolamento recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”.

Il Decreto stabilisce le norme per il contenimento dell'inquinamento da rumore nell'esercizio di strutture ferroviarie esistenti e di nuova realizzazione. A partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate le fasce territoriali di pertinenza della struttura ferroviaria, specificatamente:

- Fascia A 100 metri di larghezza dalla mezzera
- Fascia B 150 metri di larghezza a partire dal limite esterno della fascia A



All'interno delle fasce di pertinenza sono definiti i seguenti limiti (L_{eq}):

TIPO DI FERROVIA	AMPLIEZZA FASCIA DI PERTINENZA ACUSTICA (m)	SCUOLE], OSPEDALI, CASE DI CURA E DI RIPOSO		ALTRI RICETTORI	
		Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)	Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)
NUOVA REALIZZAZIONE VELOCITA' DI PROGETTO >200 km/h	250	50	40	65	55
NUOVA REALIZZAZIONE VELOCITA' DI PROGETTO <200 km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
ESISTENTI E ASSIMILABILI	250 (fascia B)	50	40	65	55

2.6. Legge Regionale (Lombardia) n°13 del 10 agosto 2001

La legge detta norme per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico e si prefigge i seguenti obiettivi:

- salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi;
- prescrivere l'adozione di misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio;
- perseguire la riduzione della rumorosità ed il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate;
- promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e ridurre l'inquinamento acustico.

2.7. D.G.R. (Lombardia) 8 marzo 2002 n°VII/8313

Il decreto stabilisce le modalità e i criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale di clima acustico, in attuazione agli art. 4 e 8 della Legge 447/95.

3. VALORI LIMITE

Il Comune di Canegrate (MI), ha realizzato la zonizzazione acustica del territorio in base alla normativa vigente Legge del 26 Ottobre 1995, n°447.

Si riporta a seguire il dettaglio della zonizzazione riferito alla valutazione in oggetto.




COMUNE DI CANEGRATE
PROVINCIA DI MILANO





CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
REVISIONE E AGGIORNAMENTO 2012
RELAZIONE TECNICA


ARCA

AGENZIA DI RICERCA E COMUNICAZIONE PER L'AMBIENTE
Via Statuto 13 - 20121 Milano

Settembre 2013



LEGENDA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA			
VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE (D.P.C.M. 14/11/1997)			
Zone acustiche		periodo diurno (06:00-22:00)	periodo notturno (22:00-06:00)
	Classe I - Aree particolarmente protette	50 dB(A)	40 dB(A)
	Classe II - Aree destinate ad uso residenziale	55 dB(A)	45 dB(A)
	Classe III - Aree di tipo misto	60 dB(A)	50 dB(A)
	Classe IV - Aree di intensa attività umana	65 dB(A)	55 dB(A)
	Classe V - Aree prevalentemente industriali	70 dB(A)	60 dB(A)
	Classe VI - Aree esclusivamente industriali	70 dB(A)	70 dB(A)


Fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie (D.P.R. 18/11/1998 n. 459)			
	Fascia A da 0 a 100 metri	Limite diurno 70 dB(A)	Limite notturno 60 dB(A)
	Fascia B da 100 a 250 metri	Limite diurno 65 dB(A)	Limite notturno 55 dB(A)

I ricettori sensibili della nuova costruzione si trovano in classe III (aree di tipo misto) con limite assoluto di immissione di 60 dBA diurno e 55 dBA notturno, mentre per quanto riguarda la ferrovia rientrano nella fascia B (oltre 100 metri) con limite di 65 e 55 dBA (diurno e notturno).

4. SORGENTI E RICETTORI

Si evidenzia che intorno all'area di cantiere non ci sono attività artigianali e/o industriali che possono creare un possibile disturbo alla nuova struttura, considerando anche la presente molto prossima della scuola primaria.

L'unica fonte possibile di disturbo potrebbe derivare dal traffico ferroviario, posto a circa 110 metri dalla realizzazione del nuovo stabile.



5. CONCLUSIONI

Per una valutazione di clima acustico tiene conto delle possibili sorgenti disturbanti presso i vari ricettori sensibili, considerato quanto presente si evidenzia il rispetto dei valori imposti dalla zonizzazione acustica comunale.

L'area in esame si colloca sulla Via Magenta a Canegrate (MI) e i limiti per la ferrovia (unica sorgente rilevante) è di 65 dBA diurno e 55 dBA nel periodo notturno.

Il progetto esaminato riguarda la nuova realizzazione di un edificio residenziale.

Negli spazi aperti di pertinenza del fabbricato non è prevista l'installazione di impianti tecnologici o altre opere che possano considerarsi "sorgenti acustiche".

Dalla valutazione di clima acustico emerge che la nuova struttura risulta acusticamente compatibili con il contesto urbano preesistente.

I ricettori si troveranno ad una distanza di oltre 100 metri e in più ci sono delle altre strutture edilizie che scherma il rumore ferroviario.

Il rumore del traffico ferroviario è stimato almeno a 85 dBA durante il passaggio (valore sovrastimato), utilizzando la formula del decadimento acustico è possibile valutare quanto rumore percepisce il ricettore:

$$L_{p1} = L_{p2} + 20 \log (d_2/d_1)$$

Dove:

L_{p1} = livello di pressione (dB) ad una certa distanza (d_2) - rumore al ricettore

L_{p2} = livello di pressione (dB) misurata ad una certa distanza (d_1) - rumore passaggio treno (85 dBA)

d_1 = distanza di riferimento (1 metro)

d_2 = distanza del possibile ricettore (110 metri)

Andando ad integrare la formula si avrà:

$$L_{p1} = 85 + 20 \log (110/1)$$

$$L_{p1} = 44,2 \text{ dBA}$$

Sorgente	Rumore al ricettore dBA	Valore limite Zonizzazione dBA	Valore limite DPR 459/98 dBA	Rispetto del limite
Traffico ferroviario	44,2	60,0 - 50,0	65,0 - 55,0	SI

Cantiere
Via Magenta
Canegrate (MI)

Visto la presente valutazione, si evince la piena compatibilità edilizia della struttura residenziale.

VOLONTIERI LUCA
TECNICO COMPETENTE NEL CAMPO
DELL'AGUSTICA AMBIENTALE
(art. 3, commi 6 e 7 Legge n°447/95)
D.G.R. n°10603 del 23 giugno 2004

Comune di Canegrate prot. n. 0018571 del 21-12-2023 Cat 6 Cl. 3

Allegato n°1 – Delibera Regionale - Tecnico Competente nel campo dell'Acustica Ambientale



The image shows a screenshot of the ENTECA website, which is the National Register of Acoustic Technicians. The header features the ENTECA logo and the text "Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica". On the left, there is a navigation menu with links for Home, Tecnici Competenti in Acustica, Corsi, and Login. The main content area displays a profile for a technician, with a breadcrumb trail: "Tecnici Competenti in Acustica > Vista". The profile information is organized into a table with alternating light and dark rows.

Numero Iscrizione Elenco Nazionale	2256
Regione	LOMBARDIA
Numero Iscrizione Elenco Regionale	
Cognome	VOLONTIERI
Nome	LUCA
Titolo studio	PERITO CHIMICO - BIOLOGICO
Estremi provvedimento	N. 10603/2004
Luogo nascita	BUSTO ARSIZIO (VA)
Data nascita	27/03/1974
Codice fiscale	VLNLGU74C27B300B
Regione	LOMBARDIA
Provincia	VA
Comune	Busto Arsizio
Via	VIA DAMIANO CHIESA
Cap	21052
Civico	14
Nazionalità	ITALIANA
Telefono	0331-636774
Cellulare	328-4159472
Data pubblicazione in elenco	10/12/2018



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale
Qualità dell'ambiente

Egr. Sig.
VOLONTIERI LUCA
Via Damiano Chiesa, 14
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

Milano: 28 GIU. 2004

Prot: T1 2004.00 145417

TC 800 – Racc. a/r

Oggetto: Decreto del 23/06/04, n.10603 avente per oggetto: Domanda presentata dal Sig. VOLONTIERI LUCA per ottenere il riconoscimento della figura professionale di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7 della legge n. 447/95.

Si trasmette in allegato copia conforme all'originale del decreto indicato in oggetto, col quale Lei è stato riconosciuto "tecnico competente" in acustica ambientale.

Distinti saluti.

Il Dirigente della Struttura
(Dott. Giuseppe Bruno)

All.1